CORTE FEDERALE D'APPELLO

ANNA MARIA PITZOLU Presidente

GIUSEPPE MARINO Componente

LORENZO AURELI Componente relatore

R.G. 36/20 – P.A. 37/20

DECISIONE

Sul reclamo proposto dal sig. Davide Testori (Tessera FISE n. 45774/B) e dalla Horse Academy ASD (Scheda 9164/D) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Giardino e Francesco Luigi Lorenzetti

AVVERSO

La decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 36/20 R.G. T. F. pubblicata il 22.02.2021 sul sito federale.

FATTO

1 - Con atto di incolpazione depositato in data 26 novembre 2020 la Procura Federale contestava ai deferiti la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1.1 Reg. Giust. FISE nonché la violazione degli artt. 5.1 e 10 dello Statuto Federale e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni per: 1) aver usufruito delle prestazioni lavorative della sig.ra Nicole Lola Peluso, segnalante, da gennaio a marzo dell'anno 2020 senza averla né previamente inquadrata con regolare contratto di lavoro, né retribuita; 2) per aver trattenuto attrezzature di proprietà della segnalante lasciate custodite all'interno di un armadietto in scuderia.

I deferiti non si costituivano e rimanevano contumaci.

2 - All'esito del giudizio, il Tribunale Federale applicava: 1) al Sig. Davide Testori, considerato l'inasprimento della pena previsto, in caso di recidiva, dall'art. 14 R.G., la sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) ed f) per giorni 40 oltre all'inibizione per giorni 40 ai sensi dell'art. 6, comma 3, Reg. Giust.; 2) alla Horse Academy ASD la sanzione dell'ammenda per euro 500,00 ai sensi dell'art. 6 lett. c) Reg. Giust.

3 - Avverso tale sentenza proponevano reclamo - con istanza di sospensione - sia il sig. Davide Testori che la Horse Academy ASD.

Con ordinanza del 10.03.2021 il Presidente del Collegio fissava l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 24 marzo 2021 e contestualmente accoglieva l'istanza di sospensione ai sensi dell'art 56, comma 4, R.G..

4 - Con istanza del 15.03.2021 i procuratori degli appellanti richiedevano la trattazione da remoto dell'udienza del 24.03.2021.

Quindi, con memoria depositata in data 18 marzo 2021 la Procura Federale si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto del reclamo del sig. Davide Testori e della Horse Academy ASD nonché la conferma della sentenza emessa dal Tribunale federale in data 22.02.2021.

5 - All'udienza del 24.03.2021 l'Avv. Giardino - premettendo che gli incolpati non si erano difesi in primo grado perché non avevano letto la PEC - chiedeva ammettersi dichiarazione a firma della sig.ra Josette Tartara Dunan.

La Corte ammetteva tale produzione documentale riservandosi di valutarne la rilevanza ai ini processuali.

6 - Nel corso della stessa udienza l'Avv. Giardino chiedeva che fosse disposta l'audizione a teste della dichiarante signora Dunan e termine per articolare i relativi capitoli di prova.

L'avv. Guarnieri non si opponeva all'escussione della teste in contraddittorio.

La Corte - valutata l'istanza formulata dal procuratore degli appellanti - ammetteva la richiesta di prova testimoniale della sig.ra Josette Tartara Dunan, concedendo ai procuratori degli incolpati termine di 5 giorni per l'articolazione dei capitoli di prova e alla Procura ulteriore termine di 5 giorni per eventuale prova contraria e disponeva altresì l'audizione della segnalante Nicole Lola Peluso sui medesimi capitoli di prova, rinviando il procedimento all'udienza del 15 aprile 2021 per gli incombenti ed onerando la difesa degli incolpati di citare la teste Josette Tartara Dunant e la Segreteria degli Organi di Giustizia di citare la segnalante Nicole Lola Peluso.

Su sollecitazione del Vice Procuratore Federale Avv. Guarnieri ad adottare una determinazione al riguardo, la Corte - alla luce delle emergenze istruttorie - confermava il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado.

7 - Nel termine assegnato dalla Corte le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.

8 - Con atto del 29.03.2021, poi, interveniva nel presente giudizio la sig.ra Nicole Lola Peluso assistita dall'Avv. Angelo D'Andrea.

Quindi con note del 1.04.2021 i procuratori degli appellanti contestavano l'irritualità e l'inammissibilità di tale intervento e ne richiedevano l'immediata espunzione dal fascicolo.

9 - All'udienza del 15.04.2021, l'Avv. Giardino contestava preliminarmente la presenza in udienza del procuratore della sig.ra Peluso, Avv. Angelo D'Andrea.

La Corte si riservava sull'ammissibilità dell'intervento del terzo e disponeva di procedere con l'escussione della teste di parte appellante sig.ra Dunan e l'audizione della segnalante sig.ra Peluso sui capitoli di prova formulati dai reclamanti nonché sulle ulteriori precisazioni richieste dalla Procura federale.

All'esito dell'udienza - ritenuta la causa matura per la decisione - la Corte assegnava alle parti termine di 7 giorni (fino al 22.04.2021) per il deposito di note e rinviava la causa all'udienza in camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2021.

10 - Sia l'appellante che la Procura federale depositavano le proprie note conclusionali nei termini concessi.

Quindi, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2021, il Collegio emetteva il dispositivo riprodotto in calce e fissava in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione.

DIRITTO

1 - Prima di esaminare le censure sollevate dall'appellante avverso la decisione di prime cure, il Collegio ritiene innanzitutto necessario rilevare l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della sig.ra Nicole Lola Peluso.

1.1 - L'art. 53, comma 1, R.G. - rubricato "Intervento del terzo" - dispone che "*...un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale...*".

Il successivo comma 3 della medesima disposizione prevede poi che "*...con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica...*".

Alla luce di tale disposizione, dunque, il terzo titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale ha facoltà di intervenire nel giudizio innanzi al Tribunale Federale.

Il successivo art. 56 R.G. - rubricato "Procedimento innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Giudice di seconda istanza del Tribunale federale" - al contrario, non solo non prevede espressamente tale facoltà per il secondo grado di giudizio ma non formula nemmeno alcun rinvio alla predetta disposizione di cui all'art. 53 R.G., la quale, dunque, non può ritenersi applicabile anche nel giudizio innanzi alla Corte di Appello Federale.

1.2 - In tale contesto, dunque, al fine di valutare l'ammissibilità di un intervento innanzi alla Corte Federale di Appello può e deve farsi riferimento alla disciplina processuale civilistica e, in particolare, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, al disposto di cui all'art. 344 c.p.c. secondo cui l'intervento in appello è ammissibile solo quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo in quanto volto a sostenere la posizione di una delle parti.

Nella specie, deve rilevarsi che, anche nell'ipotesi in cui la sig.ra Peluso possa astrattamente qualificarsi come parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale - questione dibattuta in seno al Collegio di Garanzia del CONI (cfr. decisioni nn. 35/2015; 39/2015; 56/2018; 65/2019), sulla quale Questo Collegio non ritiene opportuno soffermarsi per ragioni di economia processuale - la medesima interveniente certamente non risulta titolare di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado.

Né, del resto, la sig.ra Nicole Lola Peluso, con il proprio atto di intervento, ha fornito prova di sorta in ordine alla titolarità di un siffatto diritto.

1.3 - Alla luce delle considerazioni che precedono deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento in questione.

2 - Occorre ora esaminare le censure sollevate dall'appellante.

Con il proprio reclamo, il sig. Davide Testori e la Horse Academy ASD lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure in quanto - a loro dire - nella ricostruzione degli eventi il Tribunale Federale non avrebbe considerato una serie di fattori i quali, se esaminati correttamente, avrebbero permesso di capovolgere la realtà processuale descritta in sentenza. In particolari, secondo i reclamanti:

a) non risulterebbe corrispondente al vero la circostanza che il sig. Testori e l'Horse Academy ASD si sarebbero impegnati ad assumere formalmente la sig.ra Peluso con un vero e proprio contratto di lavoro per € 800,00 mensili. Al contrario, risulterebbe che - a fronte della morosità della sig.ra Peluso nei confronti del proprietario (che era socio della Horse Academy) del cavallo (Saetta McQueen) da ella montato in regime di mezza fida - i sig.ri Testori e Rosa si sarebbero fatti carico di tale costo e in cambio la sig.ra Nicole Peluso avrebbe fornito il suo contributo con le attività del maneggio (strigliando i cavalli, facendoli muovere, etc.);

b) la sig.ra Peluso non avrebbe tenuto una condotta "limpida" avendo prima richiesto aiuto agli appellanti per il pagamento delle spese concernenti la predetta mezza fida del cavallo Saetta McQueen dalla medesima montato e poi, in data 6.05.2021, avrebbe unilateralmente deciso di recedere tale accordo;

c) non corrisponderebbe al vero la ricostruzione operata dal Tribunale con riferimento all'addebito mosso agli appellanti - consistente nell'essersi appropriati dell'attrezzatura di proprietà della sig.ra Peluso lasciata in custodia all'interno di un armadietto di proprietà della Horse Academy ivi ubicato - in quanto:

1) la sig.ra Peluso nei mesi successivi alla guarigione avrebbe postato sui propri profili social foto dove sarebbe stata ritratta intenta nell'utilizzo dell'attrezzatura oggetto di contestazione. Inoltre la medesima sig.ra Peluso sarebbe stata in possesso delle chiavi della segreteria del maneggio e si sarebbe quindi astrattamente potuta ivi introdurre al fine di portare via la sua attrezzatura;

2) sarebbe lecito presupporre che la sig.ra Peluso sia ritornata in possesso dell'attrezzatura di sua proprietà nel periodo intercorrente fra il primo (6.5.2020) e il secondo accesso (1.6.2020) al maneggio (vale a dire quello concordato dai rispettivi legali delle parti);

3) il Tribunale non avrebbe potuto raggiungere la prova volta in ordine all'appropriazione indebita dei finimenti della sig.ra Peluso da parte degli incolpati in quanto non solo questa si sarebbe basata unicamente sulle affermazioni della segnalante e di una teste inattendibile, ma dalla disamina dei messaggi intercorsi tra la sig.ra Peluso e la sig.ra Astorri emergerebbe una "trama" ai danni del sig. Testori e della Horse Academy;

4) vi sarebbe discordanza tra quanto denunciato dalla sig.ra Peluso alla Procura Federale e ai Carabinieri.

Gli appellanti, in sostanza, assumono che il Tribunale avrebbe incolpato i deferiti nonostante vi fossero molti ragionevoli dubbi al riguardo e, comunque, non ci sarebbero state prove sufficienti per sostenere che il Testori e la Horse Academy si sarebbero materialmente appropriati dell'attrezzatura di proprietà della sig.ra Peluso.

3 - Il Collegio ritiene il reclamo privo di fondamento.

4 - Innanzitutto - come correttamente dedotto dalla Procura Federale con la propria memoria di costituzione - appare opportuno rilevare che in questa sede può prescindersi dalla disamina delle doglianze volte a censurare il profilo concernente l'inquadramento professionale della sig.ra Peluso in quanto sul punto il Giudice di Prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Non vi sono dunque ragioni di sorta per approfondire tale capo di sentenza il quale, peraltro, non risulta oggetto di impugnativa né da parte degli appellanti, né da parte della Procura Federale.

5 - Ciò posto, è ora necessario soffermarsi sulle ulteriori considerazioni (innanzi riportate) le quali, a dire dei reclamanti, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a definire una diversa ricostruzione dei fatti.

Orbene, questo Collegio non ritiene tali considerazioni sufficienti o comunque idonee a mutare la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale Federale.

Le considerazioni addotte in tale prospettiva dai reclamanti, invero, non solo risultano sfornite di adeguato supporto probatorio, ma si risolvono comunque in un tentativo di fornire un'ipotetica e personale ricostruzione dei fatti, la quale non risulta sufficiente ad incidere sulle ragioni - di fatto e di diritto - esposte dal primo Giudice a supporto della decisione oggetto di gravame da parte del sig. Testori e della Horse Academy.

Né, in tale contesto, Questo Collegio ritiene attendibili le dichiarazioni rese dalla teste di parte appellante sig.ra Josette Tartara Dunan nel corso dell'udienza del 15.04.2021.

5.1 – Risulta, in primo luogo, sfornito di ogni prova l'assunto (in fatto) dei reclamanti secondo cui la sig.ra Peluso nei mesi successivi alla guarigione dal Covid 19 avrebbe postato sui propri profili social foto dove sarebbe stata ritratta con l'attrezzatura oggetto di contestazione.

Non solo tale affermazione non è supportata da documentazione di sorta, ma in ogni caso - come dedotto dalla Procura Federale - quand'anche tali fotografie esistessero, occorrerebbe la dimostrazione che si tratti di scatti avvenuti in un arco temporale successivo al momento dell'allontanamento della sig.ra Peluso dal Circolo Horse Academy e che si tratti proprio dell'attrezzatura ivi depositata.

Nel corso dell'audizione svoltasi all'udienza del 15 aprile 2021, inoltre, la sig.ra Nicole Lola Peluso ha espressamente precisato "*...che dopo la data del 1 giugno non ho partecipato ad alcun concorso e non ho mai più montato il cavallo Saetta Mc Queen, né altri cavalli...*".

Di qui l'inconsistenza e comunque l'infondatezza della doglianza.

5.2 - Del pari priva di ogni fondamento appare poi l'affermazione dei reclamanti secondo cui la sig.ra Peluso, essendo in possesso delle chiavi della segreteria del maneggio all'interno della quale erano custodite le chiavi dell'armadietto in precedenza a sua disposizione, si sarebbe introdotta nel Circolo in un momento di assenza dei titolari al fine di recuperare in modo sostanzialmente fraudolento la propria attrezzatura.

5.2.1 - Al di là di ogni altra considerazione in ordine alla mancanza di supporto probatorio sul punto, appare quanto meno improbabile che la sig.ra Peluso per recuperare i propri finimenti si sia introdotta in modo fraudolento all'interno del maneggio in assenza dei proprietari nel periodo intercorrente fra il primo (6.5.2020) e il secondo accesso (1.6.2020), dopo aver conferito incarico di procedere al recupero ad un legale di fiducia.

Ancor più inverosimile appare poi la circostanza che la medesima sig.ra Peluso, dopo aver recuperato in modo fraudolento la propria attrezzatura, si sarebbe presentata unitamente al proprio avvocato all'incontro del 1.06.2020 fissato per consentirle il recupero della propria attrezzatura e, poi, non avendone ottenuto la restituzione, avrebbe comunque ritenuto opportuno procedere a formalizzare una denuncia penale nei confronti degli incolpati.

Si tratta di ricostruzione che - in assenza di supporto probatorio - Questo Collegio non ritiene in alcun

modo condivisibile.

5.2.2 - Né, in tale contesto Questo Collegio ritiene attendibili le affermazioni rese sul punto dalla teste sig.ra Josette Tartara Dunan, la quale, nel corso della prova testimoniale esperita all'udienza del 15.04.2021 ha dichiarato di aver visto, la mattina del 26 maggio 2020, la sig.ra Nicole Peluso accedere ai locali per prendere l'attrezzatura come la sella, le redini e altro.

Nel corso della prova, invero, la sig.ra Josette Tartara Dunan ha riferito:

a) di non frequentare quotidianamente il circolo la Horse Academy, ma di essere comunque ivi presente - quando si trova a Milano - 1 o 2 volte a settimana;

b) di aver visto - la mattina del 26 maggio 2020 - la sig.ra Nicole Peluso accedere ai locali del maneggio per prendere l'attrezzatura come la sella, le redini e altro;

c) di aver visto la medesima denunciante portare fuori tale attrezzatura immaginando che la stesse caricando nella propria autovettura, precisando che si trattava di una Mini di colore scuro;

d) che in quella stessa mattina presso le strutture della Horse Academy oltre alla sig.ra Peluso era presente solo l'uomo delle pulizie di cui, tuttavia, non ricordava il nominativo;

e) di non avere interloquito con la sig.ra Peluso in quanto infastidita dal fatto che erano mesi che non le veniva pagato il corrispettivo del contratto di mezza fida sottoscritto con il padre della stessa;

f) di non ricordare l'ultima volta che aveva visto la sig.ra Peluso al maneggio prima del 26 maggio 2020 e di non ricordare se fosse o meno presente in maneggio il 1 giugno 2020, ma di poter ricordare la presenza della sig.ra Peluso in maneggio il 26 maggio 2020 in quanto aveva annotato tale incontro sul proprio diario.

Nel contempo, nel corso della propria audizione, la segnalante precisava:

a) di essersi recata il 6 maggio 2020 presso le strutture del Horse Academy per l'ultima volta prima del 1 giugno 2020, allorché vi si era recata unitamente al padre per ritirare le proprie attrezzature alla presenza del sig. Testori e della sig.ra Jessica Rosa;

b) di trovarsi in casa la mattina del 26 maggio 2020;

c) di non possedere alcuna autovettura non essendo nemmeno dotata della patente di guida;

d) che la macchina mini Cooper nera lucida è di proprietà del padre;

e) che la sig.ra Tartare frequentava il maneggio molto raramente e di averla vista 2 o 3 volte nell'arco di 3 mesi.

Alla luce delle rispettive dichiarazioni, dunque, deve rilevarsi che l'incontro del 26 maggio 2020 della sig.ra Josette Tartara Dunan con la sig.ra Nicole Peluso intenta a spostare l'attrezzatura di sua proprietà sarebbe stato frutto di una singolare coincidenza (nonostante, infatti, entrambe non frequentassero il circolo, proprio quel giorno e a quell'ora si sarebbero ivi incontrate senza che in maneggio vi fosse nessuno) e si pone in antitesi con le dichiarazioni della sig.ra Peluso che ha espressamente escluso di trovarsi in maneggio quel giorno.

Deve poi evidenziarsi che - nonostante all'esito dell'audizione della sig.ra Peluso sia emerso che la stessa non avrebbe potuto guidare un'autovettura, non essendo nemmeno in possesso della patente di guida - la teste di parte appellante avrebbe visto la stessa sig.ra Peluso intenta nello spostare

all'esterno del circolo l'attrezzatura contenuta negli armadietti dei soci (immaginando che la stesse caricando sulla propria autovettura) ma non avrebbe nel contempo notato anche la presenza del padre della sig.ra Peluso o di altra persona abilitata alla sua guida.

Inoltre - pur avendo solo immaginato che la sig.ra Peluso stesse caricando la propria attrezzatura in macchina (e, dunque, non avendo visto la stessa denunciante intenta in tale attività) - la teste è stata comunque in grado di ricordare marca e modello dell'autovettura utilizzata dalla denunciante, descrivendo l'autovettura di proprietà del padre della stessa.

Appare, infine, improbabile - come già innanzi riportato - che la sig.ra Peluso si sia recata al maneggio per prendere l'attrezzatura dopo aver incaricato un legale per poterla recuperare, determinandosi poi, a seguito dell'infruttuoso tentativo del 1 giugno 2020 di recuperare le proprie cose, ad esporre denuncia penale.

Tali elementi di natura oggettiva rivelano profili di incompletezza, imprecisione e contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dalla sig.ra Josette Tartara Dunan, i quali, valutati unitamente al profilo soggettivo della teste - che ha in corso una controversia giudiziaria con la sig.ra Peluso e suo padre per i compensi relativi alla mezza fida del cavallo di sua proprietà (come confermato dalla teste rispondendo al capitolo di prova n. 6) - conducono ad una valutazione di inattendibilità delle circostanze esposte.

5.2.3 - Peraltro - in antitesi con l'assunto degli appellanti - occorre rammentare che, nella specie, la circostanza che gli incolpati abbiano trattenuto l'attrezzatura della sig.ra Peluso è avvalorata dalla pacifica dichiarazione del sig. Testori (di cui ha dato conto la segnalante con la propria denuncia querela ai Carabinieri del 1.06.2021) che in data 6 maggio 2021, dopo aver impedito alla medesima sig.ra Peluso l'accesso al maneggio, affermava che "…*fin quando non mi pagate, di qua la roba non esce*…"

Si tratta di dichiarazione non contestata dagli appellanti che sul punto si sono erroneamente limitati ad assumere che tale frase sarebbe stata pronunciata dalla sig.ra Peluso e non dal sig. Testori.

5.3 - Privo di ogni pregio è poi l'ulteriore assunto dei reclamanti secondo cui dalla disamina della documentazione allegata al reclamo e, in particolare, dell'audio e del testo dei messaggi scambiati tra la sig.ra Peluso e la teste sig.ra Astorri, emergerebbe "…*una trama di qualche genere ai danni del Testori e della Asd*…".

Dalla disamina completa di tale documentazione (che gli appellanti hanno depositato ma che risultava già acquisita al fascicolo di primo grado), invero, non solo non sembra emergere alcuna "…*trama*…" a danno dei reclamanti, ma al contrario sembra doversi concludere che nell'ambito di tale conversazione la sig.ra Peluso si sia limitata a richiedere alla sig.ra Astorri di poter verificare il contenuto del suo armadietto e di quello ad esso vicino.

Dal file audio, del resto, emerge con chiarezza che la sig.ra Astorri, sebbene non fosse in grado di riferire ove era custodita la sella di proprietà della sig.ra Peluso, aveva verificato che alla data del 23 maggio 2020 una serie di finimenti indubbiamente di proprietà della medesima sig.ra Peluso erano ancora custoditi nell'armadietto che in precedenza le era stato assegnato dal Circolo.

Di qui l'indubbia inconsistenza dell'assunto degli appellanti in ordine all'esistenza di una trama - del tutto inverosimile – ordita dalla sig.ra Peluso e dalla teste sig.ra Astorri a danno della Horse Academy e del sig. Testori, che merita quindi integrale rigetto.

5.4 - Quanto, poi, alla discordanza tra quanto denunciato dalla sig.ra Peluso alla Procura Federale e ai Carabinieri, si tratta di rilievo che Questo Collegio ritiene inidoneo a mutare il quadro di fatto e di diritto che ha condotto il Tribunale ad adottare la decisione oggetto di gravame, non assumendo alcun significativo rilievo il numero esatto dei finimenti custoditi nell'armadietto di proprietà della Horse Academy in uso alla sig.ra Peluso, anche in considerazione del tempo trascorso.

Ciò che rileva, viceversa, è che dall'istruttoria condotta dalla Procura Federale è emerso che all'interno di tale armadietto - quantomeno sino al momento in cui la sig.ra Peluso veniva allontanata dal maneggio - fossero custoditi beni di sua proprietà che poi non le sono stati restituiti.

6 - Merita accenno, infine, la considerazione contenuta nella memoria conclusiva degli appellanti secondo cui la sentenza gravata non conterrebbe alcuna motivazione in ordine alle ragioni sottese alla condanna della Asd Horse Academy.

Al di là che trattasi di censura non formulata con l'atto di appello, Questo Collegio ritiene comunque opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) R.G., gli affiliati sono evidentemente responsabili per gli illeciti commessi da chi li rappresenta ai sensi delle disposizioni federali, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati.

E proprio in tale misura, quindi, la Asd Horse Academy risulta correttamente destinataria della condanna determinata dal Tribunale Federale con la decisione oggetto di gravame.

7 - In definitiva, Questo Collegio ritiene l'operato del Tribunale Federale – il quale, richiamando le considerazioni in tema di onere probatorio nell'ambito del processo sportivo dettate dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 6/2016, ha ritenuto la documentazione agli atti del procedimento sufficiente a dimostrare la responsabilità del Sig. Testori e della Horse Academy relativa alla mancata restituzione dei beni di proprietà della sig.ra Peluso - esente da critiche.

Né, comunque - come innanzi chiarito - le doglianze mosse dagli appellanti sul punto possono ritenersi sufficienti o comunque idonee a mutare tale convincimento.

Quanto poi alla misura della sanzione - comunque non contestata dagli appellanti - si ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi sottesi alla sua determinazione e che, pertanto, la stessa sia congrua rispetto alle violazioni accertate.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo, con conseguente revoca della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e conferma delle sanzioni irrogate dal Tribunale.

Motivazione depositata nei termini.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale ed ai Deferiti nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

La presente decisione consta di n. 9 pagine, compresa la successiva.

Roma, 5 maggio 2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

ANNA MARIA PITZOLU	Presidente
GIUSEPPE MARINO	Componente
LORENZO AURELI	Componente relatore

PITZOLU ANNA MARIA
2021.05.05 08:19:18
CN=PITZOLU ANNA MARIA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE VINCENZO MARINO
CN = GIUSEPPE VINCENZO MARINO
C = IT

AURELI LORENZO
2021.05.05 09:27:56
CN=AURELI LORENZO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
T. 06 83 66 8436 - F. 06 83 66 84 84 W organidigiustizia@fise.it
www.fise.it